



## TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

### IL PRESIDENTE DELEGATO

a scioglimento della riserva che precede,

viste le istanze delle parti nel presente giudizio di separazione e sentite le parti personalmente,

letti gli atti del procedimento, osservato che:

preliminarmente debbono essere esaminate le contestazioni opposte in rito dal convenuto quanto ai profili internazionali della vicenda (i separandi sono da anni iscritti all' AIRE in quanto residenti in Dubai, paese nel quale il marito ha adito la autorità giudiziaria locale chiedendo pronunciarsi il divorzio secondo la legge di quel paese);

in primo luogo devesi affermare la giurisdizione del giudice italiano, al quale ai sensi dello art. 3 del Reg UE 2201/2003 sono devolute in via esclusiva (secondo il criterio di collegamento residuale) i procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi, quali quelli in esame, non aventi (nessuno dei due) la residenza abituale nello Stato Italiano, ma sono entrambi cittadini dello stesso, quale stato membro dell' UE;

in secondo luogo, quanto al procedimento divorzile citato dal convenuto, esso risulta tuttora pendente in grado appello; esso non determina necessariamente l' effetto sospensivo di cui allo art. 19 reg. citato, sinchè non sia accertata la giurisdizione del giudice preventivamente adito, istituto che riguarda la sola litispendenza "infra-comunitaria", ergo la questione della litispendenza va valutata alla luce della disciplina nazionale; al riguardo è pacifico che la domanda di divorzio sia stata introdotta in Dubai dal marito sig. XX il 18-1-2016, con la istanza alla locale Commissione di orientamento familiare, quindi in data anteriore al ricorso per separazione, depositato dalla moglie signora YY il 27-1-2016;

in proposito l' art. 7 L 217795 prevede la sospensione del giudizio ove sia eccepita la previa pendenza di processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e la medesima causa petendi innanzi ad un giudice straniero, ove ricorrano determinate condizioni; ad avviso del giudicante detta identità nel caso di specie sussiste, dovendo il giudice procedere ad una valutazione di equivalenza delle situazioni soggettive fatte valere sotto il profilo sostanziale (intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e dei rimedi perseguiti), prescindendosi dalla inevitabile diversità della

qualificazione giuridica di tali situazioni e degli strumenti di tutela nell'ambito dei due diversi ordinamenti, non essendo previsto lo istituto della separazione dallo ordinamento emiratino; in ogni caso, anche ove dovessero escludersi i presupposti della litispendenza, dovrebbe affermarsi la pregiudizialità della causa straniera ex art. 7 3° co. legge citata, essendo indubbia la incompatibilità tra il pronunciando divorzio e la domanda di separazione coniugale; ricorrono poi le condizioni previste per la sospensione, dovendosi rilevare sulla base della sommaria indagine eseguenda nella presente sede, che la sentenza che sarà pronunciata in via definitiva dal giudice straniero appare suscettibile di produrre effetti nello ordinamento italiano; risulta infatti che la signora YY, convenuta in quel processo divorzile e ritualmente costituitasi, non ha contestato la giurisdizione del giudice adito, comunque giustificata, anche secondo i principi dello ordinamento italiano, dal criterio della residenza abituale delle parti; il contenuto dispositivo della sentenza di primo grado (prodotta in copia in lingua inglese dal convenuto), anche nella parte in cui riguarda la sorte dei figli minori, pur utilizzando "categorie" estranee alla nostra cultura giuridica, non pare contrastare con principi pubblicistici e/o con gli interessi esistenziali dei minori (posti in "custodia" presso la madre ponendosi a carico del padre un assegno destinato al loro mantenimento ed alle esigenze abitative di madre e figli); né pare concreto il pericolo (paventato dalla ricorrente nella memoria difensiva integrativa) per la madre di vedersi negare il permesso di soggiorno in quel paese, una volta attribuita alla stessa, seppure non affidataria secondo la nozione di affido corrente nel nostro ordinamento, la custodia dei figli colà residenti; pertanto, pur apparendo censurabile, per plurime ragioni, la iniziativa del coniuge XX volta a rimettere la decisione circa relazioni così delicate ed importanti quali quelle del consorzio familiare alla autorità giudiziaria di un paese che presenta così marcate divergenze sul piano della tradizione giuridica, dei costumi sociali, e del comune sentire, devesi provvedere in rito ex art. 7 legge citata ai fini del coordinamento tra i due giudizi, onde evitare il contrasto tra le conseguenti decisioni; non vi è luogo a provvedere circa i profili accessori allo status, stante la incontestata attuale efficacia dei provvedimenti adottati in primo grado dal giudice straniero

PQM

autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto; visto l'art. 7 L 218/1995 dispone la sospensione del presente giudizio sino al definitivo esito di quello introdotto innanzi alla autorità giudiziaria di Dubai dal coniuge XX; si comunichi.

Como, 24-1-2017

Il Presidente delegato dott.ssa Donatella Montanari